



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Servizio Attività Produttive

Rep.2165

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 460 del 09-09-2015

(n. 1353 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: REVOCA ASSEGNAZIONE LOTTO PER LA LOCALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIA G. D'ANNUNZIO.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

VISTO, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

RILEVATO che con determina n. 360 del 30-06-2015 si è provveduto ad assegnare, alla dittaomissis....., il lotto n. 2 in via G. D'Annunzio, per la localizzazione ed installazione di chioschi su suolo pubblico destinati allo svolgimento di attività connesse alla somministrazione di alimenti e bevande, sulla base dell'istruttoria eseguita ai sensi dell'avviso pubblico approvato con determina n. 322/2015 e pubblicato all'albo pretorio dell'ente;

CONSIDERATO che la citata determina era subordinata alla presentazione della seguente documentazione: scia edilizia, scia commerciale, nia sanitaria, autorizzazione occupazione suolo pubblico, polizza fidejussoria e planimetria grafico-tecnica con indicazione degli allacci idrici, fognari e fornitura energia elettrica;

VISTA la nota prot. 21077 del 30 luglio 2015 inviata con la quale si diffidava lo stesso alla presentazione della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta ancora presentata la seguente documentazione:

- 1) autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciata dalla Polizia Municipale;
- 2) polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi connessi alla rimozione;
- 3) contratto allaccio idrico/fognario;

VISTA la nota prot. 1950/83 del 26.08.2015 inviata dal Comando di Polizia Municipale con la quale si comunica che l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non è stata rilasciata in quanto il non ha ancora effettuato il pagamento della prevista tassa; inoltre viene precisato che non risulta versato quanto dovuto per gli anni precedenti per la stessa ragione;

VISTA la nota prot. 1984/60 A inviata dal Comando di Polizia Municipale con la quale si trasmette la nota dell'AIPA dalla quale si rileva chenon ha provveduto neanche al rispetto della rateizzazione richiesta;

VISTO l'art. 20 del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il quale prevede la sospensione del posteggio per il mancato pagamento di una rata entro il limite imposto fino al pagamento della scadenza della rata successiva: l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza del posteggio;

RITENUTO necessario disporre, per i motivi indicati, la revoca dell'assegnazione del posteggio ;

VISTA la L.R. n. 135/99 e succ. modificazioni e integrazioni;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- 1- **REVOCARRE**, per i motivi espressi in premessa, l'assegnazione del lotto n. 2 ubicato in via Gabriele D'Annunzio assegnato con determina n. 360 del 30-06-2015 per la localizzazione ed installazione di chioschi su suolo pubblico destinati allo svolgimento di attività connesse alla somministrazione di alimenti e bevande, alla dittaomissis;
- 2- la immediata cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande intrapresa.
- 3- Intimare allo stesso di:
 - a)- provvedere entro e non oltre il termine di gg.10 (dieci) dalla notifica del presente provvedimento a liberare e rendere sgombero da ogni materiale il lotto di che trattasi, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza si provvederà allo sgombero d'ufficio con addebito delle relative spese;
 - b)- provvedere entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento al pagamento, presso l'ufficio AIPA, della prevista tassa;
- 4- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo o in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

IL COMPILATORE
a.l.

IL DIRIGENTE
Dott. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 15 settembre 2015